

Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 2 aprile 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2021

Oggetto: **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione tariffe 2021.**

Il 2 aprile 2021 con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto Sindacale del 19 marzo 2020 recante "*Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza*", si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

<i>Cognome Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti/Assenti</i>	<i>In sede / Da remoto</i>
GALIMBERTI PROF. GIANLUCA	Sindaco	presente	da remoto
VIRGILIO SIG. LEONARDO	Vice Sindaco	presente	da remoto
RUGGERI DOTT.SSA MAURA	Assessore	presente	da remoto
MANZI SIG. MAURIZIO	Assessore	presente	da remoto
BONA PROF. RODOLFO	Assessore	presente	da remoto
MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA	Assessore	presente	da remoto
VIOLA DOTT.SSA ROSITA	Assessore	presente	da remoto
PASQUALI SIG.RA SIMONA	Assessore	presente	da remoto
ZANACCHI DOTT. LUCA	Assessore	presente	da remoto
BURGAZZI DOTT. LUCA	Assessore	presente	da remoto

Partecipa da remoto il Segretario Generale Supplente Avv. Lamberto Ghilardi.

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **FERRARI DANIELE**
Pratica trattata da **Tromba Stefania**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:

**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria.
Approvazione tariffe 2021.**

Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA

1. di approvare, con con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa ad oggetto:

**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria.
Approvazione tariffe 2021.**

2. di dichiarare, con separata votazione, con con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

**IL SEGRETARIO GENERALE
SUPLENTE**

GHILARDI AVV. LAMBERTO

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **FERRARI DANIELE**
Pratica trattata da **Tromba Stefania**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2021

Settore Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

Servizio Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

OGGETTO **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione tariffe 2021.**

PREMESSE 1. Richiamato l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ed in particolare:

- comma 816 che dispone che "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

- comma 817 il quale dispone che "il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

- comma 821 che stabilisce che il canone venga disciplinato dagli enti con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, definendo i contenuti del regolamento del regolamento medesimo;

- comma 826 che definisce la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari, che per i Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e 100.000 abitanti, è fissata in euro 50,00;

- comma 827 che definisce la tariffa standard giornaliera, al metro quadrato, per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, che per i Comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 100.000 abitanti è fissata in euro 1,20;

- comma 831 che definisce la tariffa per utenza per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, che per i Comuni con oltre 20.000 abitanti è fissata in euro 1,00;

- comma 837 che prevede l'istituzione con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- comma 847, che dispone l'abrogazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (capo I D.Lgs. n. 507/1993) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 63 D.Lgs. n. 446/1997);

2. Articolo 4, comma 3-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha disposto che limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **FERRARI DANIELE**
Pratica trattata da **Tromba Stefania**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2021

3. Articolo 42 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

4. Articolo 48 del citato Testo Unico Enti Locali che definisce la competenza della Giunta Comunale per la concreta determinazione delle tariffe, in ragione della previsione per cui tutte le materie non espressamente previste come di competenza consiliari sono di competenza dell'organo esecutivo.

5. Deliberazione di consiglio comunale in data 31 marzo 2021 avente oggetto "Istituzione e adozione Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

6. Articolo 30 del citato regolamento che, al comma 1, fissa la scadenza per il pagamento del canone nel 31 marzo di ogni anno, lasciando la facoltà alla Giunta Comunale di deliberare una diversa scadenza in occasione dell'approvazione delle relative tariffe.

MOTIVAZIONE

1. Con l'articolo 1, commi dal 816 al 847, è stato istituito e disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce i prelevamenti pregressi costituiti dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

2. In ottemperanza alla citata normativa il Consiglio Comunale ha adottato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale demanda alla Giunta Comunale l'approvazione delle relative tariffe, determinate mediante la definizione dei coefficienti moltiplicatori di riduzione/maggiorazione da applicarsi alla tariffa standard stabilita dalla normativa nazionale, da individuarsi all'interno dei range indicati nell'allegato B del regolamento medesimo.

3. Ciascun range, stabilito per ogni singola tipologia di occupazione dal regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è costituito da un intervallo di valori riferito al coefficiente moltiplicatore di riduzione/maggiorazione, contenuto fra un coefficiente minimo ed un coefficiente massimo.

4. I range di cui sopra sono stati determinati in funzione dell'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico derivabile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario.

5. Si rende pertanto necessario provvedere all'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2021, modulando le stesse in funzione di quanto più sopra descritto e in ottemperanza alla citata normativa, la quale dispone che il canone venga disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).

6. Considerato che l'art. 30 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 31 marzo 2021, fissa la scadenza del pagamento nel 31 marzo di ogni anno, ma prevede la facoltà della Giunta Comunale di deliberare una diversa scadenza in sede di approvazione delle tariffe, si individua la scadenza per il pagamento del canone nel giorno 31 maggio 2021, posto che per l'anno 2021 la scadenza regolamentare non avrebbe potuto essere rispettata a causa del protrarsi dell'approvazione dei necessari provvedimenti amministrativi.

7. Tenuto conto della specificità della materia e della differente normativa che disciplina il canone di concessione per l'occupazione di aree destinate ai mercati, alle fiere, al commercio su area pubblica e ai produttori agricoli, le relative tariffe verranno approvate con proprio separato atto.

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **FERRARI DANIELE**
Pratica trattata da **Tromba Stefania**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2021

NORMATIVA

1. Articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ed in particolare:

- comma 816 che dispone che "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

- comma 817 il quale prevede che il canone venga disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- comma 821, il quale dispone che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446;

- comma 826 che definisce la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari, che per i Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e 100.000 abitanti, è fissata in euro 50,00;

- comma 827 che definisce la tariffa standard giornaliera, al metro quadrato, per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, che per i Comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 100.000 abitanti è fissata in euro 1,20;

- comma 831 che definisce la tariffa per utenza per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, che per i Comuni con oltre 20.000 abitanti è fissata in euro 1,00;

- comma 837 che prevede l'istituzione con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- comma 847 che abroga i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con la normativa di cui alla Legge n. 160/2019, mantenendo ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

2. Articolo 4, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, il quale dispone che, limitatamente all'anno 2020, non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3. Articolo 42 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

4. Articolo 48 del citato Testo Unico Enti Locali che definisce la competenza della Giunta Comunale per la concreta determinazione delle tariffe, in ragione della previsione per cui tutte le materie non espressamente previste come di competenza consiliari sono di competenza dell'organo esecutivo;

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **FERRARI DANIELE**
Pratica trattata da **Tromba Stefania**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2021

5. Articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che stabilisce che le tariffe e le aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio;

6. Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov, le cui motivazioni fanno ritenere che anche il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, non sia assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

7. Articolo 30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 2021 che stabilisce che "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

8. Articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."

DELIBERA

DECISIONE

1. Approvare le tariffe, per l'anno 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che le tariffe così approvate sono efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2021;
3. Stabilire, ai sensi dell'art. 30 del regolamento per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la scadenza per il pagamento del canone per il giorno 31 maggio 2021;
4. Dare atto che le tariffe relative al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, alle fiere, al commercio su area pubblica e ai produttori agricoli verranno approvate con proprio separato atto;
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

1. Mandare copia del presente atto al Settore Economico Finanziario-Entrate, al Settore Lavori pubblici e mobilità Urbana - Servizio suolo, sottosuolo, cantieri, illuminazione e trasporti, al Settore Progettazione, rigenerazione Urbana e manutenzione - Servizio Progettazione e rigenerazione urbana e al concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali RTI ICA/Abaco.

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **FERRARI DANIELE**
Pratica trattata da **Tromba Stefania**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80

COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2021

ALLEGATI

- **ALLEGATO_A_COEFFICIENTI.pdf** (impronta:
A4062EDC6DDFABAE9851E35316509AE05E391320EC629B11983234A80006EDC7)
- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
74BEDC82E97DDD7958436E671C04ED40FFF298E7A96302378B4EFFC4870C018E)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** (impronta:
7A4893DD994642047E4AF7DA88AECF1C0E2B5D449A188A299E08EDC58D81603B)

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **FERRARI DANIELE**
Pratica trattata da **Tromba Stefania**